

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **12/1985** (ECLI:IT:COST:1985:12)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **18/01/1985**

Deposito del **23/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10687**

Atti decisi:

N. 12

ORDINANZA 18 GENNAIO 1985

Deposito in cancelleria: 23 gennaio 1985.

Pres. ELIA - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.
FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali); combinato disposto degli artt. 26 e 19,
primo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, con gli artt. 32 e 36, ultimo comma, del T.U. 26

giugno 1924, n. 1054 (T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con D.L. 25 ottobre 1924, n. 1672 e con l. 8 febbraio 1925, n. 88), promosso con l'ordinanza emessa il 12 febbraio 1980 dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche sul ricorso proposto da Santacroce Fernando contro Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali ed altro iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1980.

Visto l'atto di costituzione di Santacroce Fernando nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre, 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con ordinanza 12 febbraio 1980, il TAR per le Marche ha sollevato - in riferimento agli artt. 1, 24, 54, 103, 111, 113, 125 e 130 Cost. - questione di legittimità costituzionale: a) - dell'art. 43, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui prevedeva che solo per sei mesi dalla data di insediamento dei TAR i consiglieri, i primi referendari e i referendari potessero essere assegnati contemporaneamente a due distinti tribunali amministrativi regionali; b) - dell'art. 26 della stessa legge n. 1034/1971, per la parte in cui non prevede la disapplicazione incidentale degli atti amministrativi; c) - dell'art. 19 della medesima legge n. 1034/1971, nel combinato disposto con gli artt. 32 e 36, ultimo comma, T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, in quanto prevede l'obbligatoria operatività in sede giudiziale degli atti amministrativi consolidati "contra praeceptum iuris" e suscettibili d'invalidare la formazione del tribunale;

che con l'ordinanza di rimessione si lamenta - in sostanza - che la legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, non ha previsto (salvo che per i primi sei mesi dalla istituzione di detti tribunali) un meccanismo idoneo ad integrare i collegi giudicanti con magistrati di altro tribunale, ove ciò si rendesse necessario - come nel caso di specie - al fine di comporre il collegio;

considerato che, successivamente all'ordinanza, è stata promulgata la legge 27 aprile 1982, n. 186 la quale all'art. 25, secondo comma, prevede appunto la possibilità d'integrazione del collegio di un TAR con magistrati di altri TAR, inviati in missione, ove si verificano particolari circostanze per cui un TAR non possa funzionare per mancanza del numero dei magistrati necessari a formare il collegio giudicante;

che pertanto, appare opportuno che il TAR per le Marche riesamini la questione alla luce della nuova normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al TAR per le Marche.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORRE

GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.